



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo di Reggio Calabria:

- VISTA: la propria Ordinanza n.19/2010, datata 16 marzo 2010, disciplinante l'accesso e la circolazione nel porto di Bagnara Calabria;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 08/2011, datata 07 febbraio 2011, recante *"Disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti e nel porto di Bagnara Calabria"*;
- VISTA: la propria ordinanza n. 02/2020, datata 17 gennaio 2020, con la quale è stata interdetta la navigazione nello specchio acqueo adiacente la testata del molo di ponente per un'estensione di metri 25 dal bordo delle parti strutturali emerse;
- VISTA: la propria Ordinanza n.11/2022, in data 15 aprile 2022, con la quale è stato, tra l'altro, interdetto il molo di sottoflutto del porto di Bagnara Calabria, in prossimità della banchina carburanti, dal fanale rosso di ingresso, verso la radice del molo per una distanza di circa mt. 31 lineari e sino ad una distanza di 10 metri dal ciglio banchina in quanto interessato da un fenomeno di insabbiamento;
- TENUTO CONTO: dell'intensificarsi del predetto fenomeno di insabbiamento, accertato a seguito dei sopralluoghi esperiti da personale dell'Ufficio Locale marittimo di Bagnara Calabria in data 5 giugno 2025 e da personale dipendente di questa Capitaneria di porto unitamente a personale tecnico dell'Amministrazione comunale di Bagnara Calabria in data 16 giugno 2025;
- VISTO: il foglio prot. n. 26517 in data 07 giugno 2025 dell'Ufficio locale marittimo di Bagnara Calabria;
- CONSIDERATA: la necessità di conformare i contenuti dell'Ordinanza n.11/2022 alla situazione attuale, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e tutelare la pubblica incolumità in genere;

VISTI: gli articoli 17, 30, e 81 del Codice della navigazione, nonché l'art. 59 del relativo regolamento, parte marittima:

RENDE NOTO

CHE IL FONDALE MARINO ADIACENTE AI SEGUENTI TRATTI DI BANCHINA DEL PORTO DI BAGNARA CALABRA:

- a) BANCHINA NORD EST DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO, IN PROSSIMITA' DELLA STAZIONE CARBURANTI, DAL FANALE ROSSO DI INGRESSO, VERSO LA RADICE DEL MOLO, PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA MT. 45 (QUARANTACINQUE) LINEARI E SINO AD UNA DISTANZA DI 10 (DIECI) MT. DAL CIGLIO BANCHINA, PARI ALL'INTERA LUNGHEZZA DELLA BANCHINA;
- b) BARRIERA FRANGIFLUTTI DELLA TESTATA DEL MOLO SOTTOFLUTTO PER UNA DISTANZA DI MT. (5) DALLA SCOGLIERA

RISULTA INTERESSATO DA UN EVIDENTE FENOMENO DI INSABBIAMENTO, COME MEGLIO EVIDENZIATO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

ORDINA

Art. 1: Interdizione dell'area

Con decorrenza immediata, nei tratti di mare di cui al "RENDE NOTO", è vietata la navigazione, l'ormeggio, la sosta, la pesca, le immersioni subacquee ed ogni altra attività non espressamente autorizzata.

Art. 2 - Disposizioni per le unità navali:

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni agli specchi acquei interdetti devono procedere prestando la massima attenzione e valutando l'adozione di ogni misura suggerita dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Come già disposto con l'ordinanza n. 02/2020, datata 17/01/2020, tutte le unità in ingresso o uscita dal porto, dovranno impegnare il canale di atterraggio singolarmente, mantenendosi per quanto possibile nella zona mediana dello stesso. Le unità in uscita hanno precedenza rispetto a quelle in entrata.

Art. 3 - Deroghe:

Non sono soggetti ai divieti di cui all'art. 1: le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e le unità militari in genere, in ragione del loro ufficio.

Art.4 – Norme finali

Nelle more dell’emanazione di pertinente provvedimento da parte della competente Amministrazione comunale di Bagnara Calabria, è vietato l’accesso, il transito, la circolazione e la sosta dei pedoni sul muraglione del molo di sottoflutto.

Il precitato Comune di Bagnara Calabria dovrà provvedere ad installare idonei apprestamenti finalizzati all’interdizione fisica del muraglione ed all’apposizione di relativa cartellonistica monitoria.

Art. 5 - Sanzioni:

Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste:

- a) dall’art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, se alla condotta di unità da diporto;
- b) dagli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione negli altri casi.

Art. 6 - Pubblicità:

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché l’inserimento alla pagina “ordinanze” del sito web www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria.

Art. 7 – Abrogazioni:

La propria precedente Ordinanza n. 11/2022, in data 15 aprile 2022, recante pari argomento, deve intendersi abrogata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento.

Qualsiasi altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento deve intendersi abrogata.

Reggio Calabria (data acquisizione su sistema documit)

IL COMANDANTE
CA. (CP) Giuseppe SCIARRONE
(Documento sottoscritto con firma digitale)



